



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

ORDINANZA DEL RESPONSABILE n. 11 / 2017

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO TRANSITO E SOSTA IN VIA FALCHI PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE " DOSOLO FOOD STREET FESTIVAL".

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto del Sindaco n.6/2017 con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di responsabile del settore " Ufficio Tecnico Associato" e di posizione organizzativa di cui all'art. 107 del D.Lgs 276/2000;

VISTO che in data 08 e 09 luglio 2017 si svolgerà in via Falchi la manifestazione denominata "DOSOLO STREET FOOD FESTIVAL";

VISTA la richiesta prot. 3718 del 27/05/2017, con cui il sig. Nicoli Rossano, referente della suddetta manifestazione, ai fini dell'allestimento e dello svolgimento della stessa, chiede la chiusura di via P. Falchi dalle ore 16.00 di sabato 08 luglio 2017 alle ore 01.00 di lunedì 10 luglio 2017;

VISTO il parere favorevole della Giunta Comunale;

VISTO il parere favorevole dell' Ufficio di Polizia Locale per quanto riguarda le modifiche alla viabilità;

PRESO atto che la predetta manifestazione comporterà un notevole afflusso di partecipanti;

RITENUTO di dover procedere al riguardo;

VISTO l' art. 7 del D.L. del 30/04/92 n° 285 del Nuovo Codice della Strada ed il Regolamento di esecuzione D.P.R. del 16/12/1992 n° 495;

ORDINA

L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA IN VIA FALCHI, TRATTO COMPRESO TRA INTERSEZIONE CON VIA MARCONI E PIAZZALE DEGLI ALPINI, DALLE ORE 16,00 DI SABATO 08 LUGLIO 2017 ALLE ORE 01,00 DI LUNEDI' 10 LUGLIO 2017

Precisato che ogni responsabilità in materia di sicurezza stradale e a garanzia della pubblica incolumità rimane in carico agli organizzatori della manifestazione in oggetto richiamata.

Comunicato che la segnaletica stradale specifica per la suddetta manifestazione pubblica è a carico degli organizzatori e dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della strada e s.m.i.

Comunicato che il responsabile dell'organizzazione delle manifestazioni deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e dal suo Regolamento di Esecuzione.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese degli organizzatori della manifestazione e la rimozione della stessa segnaletica al termine dell'evento;
2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Nell'avvertire che contro i trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada, dà notizia della presente al pubblico, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e l'apposizione della prescritta segnaletica, incaricando dell'esecuzione gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria indicati dall'art. 12 del Decreto legislativo n° 285 del 30/04/1992.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241 avverte che contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa ricorso straordinario al Capo dello Stato (Presidente della Repubblica)

Lì, 05/07/2017

IL RESPONSABILE
FABRIS RICCARDO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)